

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Documento approvato dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Barletta-Andria-Trani in data 15/10/2018

Articolo 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine "quota", nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto del 23 Ottobre 1925 n. 2537. Lo stesso obbligo è ribadito dall'art. 20.2 del nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, il quale dispone che "L'Ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine", ed inoltre con l'art. 22.1 dispone altresì che "La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale".

Articolo 2

1. La quota non è frazionabile ed è stabilita annualmente dal Consiglio, e decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre dello stesso anno.
2. Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.
3. Il Consiglio si riserva la facoltà di decidere, valutando attentamente il singolo caso, sulla possibilità di condonare la quota corrente o pregressa all'iscritto che dovesse risultare in grave stato di impedimento e/o per decesso improvviso.
4. Gli iscritti che ricevono la nomina di "Senatore dell'Ordine", a far data dall'anno successivo alla nomina, sono esonerati dal versamento della quota ad eccezione del contributo di pertinenza del CNI, che dovrà essere richiesto all'iscritto.

Articolo 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a procedimento amministrativo ed eventuale successiva segnalazione al Consiglio di Disciplina, con relativo avvio di procedimento disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà esser allegata la prova della regolarità dello stato dei conti.
3. La cancellazione dall'albo sarà ratificata con delibera del Consiglio, previa verifica della regolarità dei pagamenti.
4. Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione riferita all'anno di richiesta della cancellazione.
5. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 4

Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio ed indicate nella richiesta di pagamento; quest'ultima sarà inviata a mezzo mail e/o pec a ciascun iscritto e pubblicata sul sito web dell'Ordine, oppure, nel caso l'iscritto fosse sprovvisto di indirizzo mail e/o pec, tramite il servizio postale.

Articolo 5

1. L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.

2. L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria, ovvero mediante sito web dell'Ordine medesimo; le modalità di pagamento sono comunque inserite all'interno della comunicazione inviata ad ogni iscritto da parte dell'Ordine, di cui al precedente articolo 4.
3. È dovere dell'iscritto provvedere, solo su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Articolo 6

La quota annuale dovrà essere versata entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio dell'Ordine (30 aprile), e, comunque, successivamente all'Assemblea annuale degli iscritti, dopo aver approvato il bilancio di previsione annuale.

Articolo 7

1. La Segreteria dell'Ordine, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti entro il secondo mese successivo al termine di cui all'articolo 6 (cioè entro il 30 giugno), invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo di pec, ovvero a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.
2. La nota di sollecito espressamente prevista dal precedente comma, costituisce a tutti gli effetti di legge, messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto al successivo articolo 10.
3. Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno 01 luglio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (parere di congruità relativo alle parcelle professionali, inserimento nelle terne di collaudo di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ordine nell'ambito della formazione continua, etc.).

Articolo 8

Il pagamento effettuato dopo la data fissata dall'articolo 6, comporterà la maggiorazione della quota di iscrizione pari al **20%** della quota annuale, che comprenda il rimborso delle spese postali, di segreteria e gli interessi legali.

Il pagamento effettuato in annualità successive rispetto a quella alla quale si riferisce il pagamento comporterà un ulteriore incremento pari al 10% per ogni annualità.

Articolo 9

Nel caso in cui l'iscritto non provveda al successivo pagamento della quota maggiorata (dopo la scadenza di cui all'art. 6) entro il 01 ottobre, questo costituirà automaticamente segnalazione presso il Consiglio di Disciplina per l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare prescritto dal successivo articolo 10.

Articolo 10

1. La Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile per il Consiglio entro il 01 ottobre di ogni anno, il quale provvederà al deferimento al Consiglio di Disciplina dell'iscritto moroso, fino al saldo della quota dovuta.
2. Il deferimento al Consiglio di Disciplina sarà ratificato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma.

Articolo 11

L'iscritto che volesse evitare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio, entro la data di convocazione dello stesso (disposta dall'art. 10 comma 3), con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, maggiorata della penale prescritta dall'articolo 8.

Articolo 12

1. Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvierà procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio

dell'Ordine.

2. Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.
3. In caso di sospensione, la reintegrazione dell'iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale di cui all'articolo 8.
4. Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato (ex art. 2 L. 03/08/1949 n. 536), ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al C.d.D., avverso il quale è data la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale davanti al CNI.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del C.d.D. quando l'iscritto dimostri di aver pagato le dovute quote.

I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine.

Articolo 13

Indipendentemente dal decorso intrapreso dal procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Articolo 14

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'articolo 10.

Articolo 15

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 e resta valido fino a sua successiva modifica.

Articolo 16

1. Il Consiglio, dopo l'adozione del presente regolamento, dovrà avviare il procedimento amministrativo nei confronti degli iscritti debitori delle quote associative relative agli anni precedenti al 2018, comunicandolo immediatamente al Consiglio di Disciplina.
2. Il Consiglio di Disciplina si attiverà in modo tale da avviare il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso, con le procedure di cui all'art. 12.